

## VIII.

## TORNATA DEL 22 MAGGIO 1909

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Presentazione di una relazione e di disegni di legge (pag. 133) — Giuramento di senatori (pag. 134) — Congedo (pag. 134) — Lettura di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Manassei (pag. 134) — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 135) — Presentazione di relazioni (pag. 137) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 137) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 138) — Giuramento dei senatori Spingardi e Bastogi (pag. 138) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio, 1898 n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari » (pag. 138) — Nella discussione generale, che ha luogo sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale, parlano il Presidente dell'Ufficio centrale, senatore Ricotti (pag. 138) e il ministro del tesoro (pag. 139) — Chiusa la discussione generale si inizia quella degli articoli, con osservazioni del senatore Ricotti sull'art. 1° (pag. 145) — Risponde il ministro del tesoro (pag. 147); e replica del senatore Ricotti (pag. 148) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 148) — Ripresa della discussione; parla il relatore dell'Ufficio centrale senatore Borgatta (pag. 149); l'art. 1° è approvato — Senza osservazioni è approvato l'art. 2 (pag. 149) — Sull'art. 3 parlano il senatore Ricotti (pag. 150) e il ministro del tesoro (pag. 150); quindi il senatore Casana propone, e il Senato approva, il rinvio dell'articolo all'Ufficio centrale (pag. 151) — Senza discussione si approvano gli articoli 4 e 5 (pag. 151) — L'art. 6, dopo osservazioni del senatore Ricotti (pag. 151) alle quali risponde il ministro del tesoro (pag. 152), è rinviato all'Ufficio centrale — Senza discussione si approvano gli articoli 7 e 8 (pag. 152) — Sull'art. 9 parlano il senatore Ricotti (pag. 153) e il ministro del tesoro (pag. 153) — L'articolo è rinviato alla Commissione; e il seguito della discussione alla tornata successiva (pag. 154).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, della pubblica istruzione e del tesoro.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Presentazione di relazione.**

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sugli ordini sanitari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Maragliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita, e la discussione di questo disegno di legge sarà messa all'ordine del giorno di lunedì.

**Presentazione di disegni di legge.**

CARCANO, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Maggiori assegnazioni di lire 3,026,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi alla Commissione di finanze.

#### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Falconi avv. Nicola, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Bonasi e Sonnino di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Falconi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avvocato Nicola Falconi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il tenente generale Tarditi Cesare, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Bava-Beccaris e Sismondo di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tarditi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al tenente generale Cesare Tarditi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Tajani chiede, per ragioni di salute, 40 giorni di congedo.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo s'intende concesso.

#### Lettura di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Avendo gli Uffici autorizzata la lettura di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Manassei, prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

*Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 7 agosto 1898 nei circondari di Terni e Rieti.*

#### Art. 1.

Nei comuni dei circondari di Terni e Rieti ai possessori di terreni danneggiati dall'uragano o ciclone del 7 agosto 1908 viene concesso l'abbuono della imposta fondiaria erariale, nei casi in cui siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario delle singole particelle catastali.

#### Art. 2.

Gli affittuari, i coloni, i mezzadri dei fondi rustici danneggiati saranno sgravati dalla imposta di ricchezza mobile.

#### Art. 3.

Le domande di verifica per abbuoni d'imposta e quelle per accertamenti dei danni ai sensi della presente legge saranno ammesse in esenzione della tassa di bollo.

#### Art. 4.

È sospesa per i detti contribuenti l'esazione della terza rata della imposta erariale sui terreni in scadenza con il 10 giugno 1909 e delle successive rate bimestrali del corrente anno e della 1<sup>a</sup> rata scadente il 10 febbraio 1910. Parimenti è sospesa l'esazione della imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 2 per le anzidette scadenze.

#### Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno applicabili a favore dei possessori e conduttori di terreni nei comuni che avendo già chiesto con formale deliberazione l'abbuono dell'imposta saranno indicati con decreto Reale.

#### Art. 6.

Una Commissione speciale composta di un funzionario del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, di un funzionario del Ministero delle finanze, di un funzionario del Ministero del tesoro e di tre delegati dei comuni

capoluoghi dei mandamenti di Terni, Amelia e Rieti, nominati dalle rispettive Giunte comunali, procederà alle verifiche dei danni sofferti, tenendo conto delle denunce dei danni presentate dai possessori dei terreni dopo il disastro alle Amministrazioni comunali, delle perizie sommarie dei danni redatte a cura dei comuni, di altri documenti di notorietà, interrogatori e rilievi tecnici sulla perdita dei raccolti.

#### Art. 7.

Le domande per abbuono della imposta debbono presentarsi alla locale agenzia delle imposte. Potranno peraltro in via eccezionale consegnarsi anche ai tecnici incaricati dalla Commissione della constatazione dei danni durante le verifiche. Tali domande dovranno contenere l'indicazione del possessore iscritto in catasto, l'ubicazione dei fondi danneggiati e l'indicazione delle singole particelle catastali a cui si è esteso il danno.

Tale indicazione sarà data per ogni particella catastale: nei casi però, in cui il danno sia stato uniforme, potrà esser data per gruppi di particelle.

#### Art. 8.

Il risultato della constatazione dovrà essere indicato con una quota percentuale, riferita al prodotto ordinario, la quale, per dar diritto all'abbuono, dovrà essere almeno del 66,66 per cento.

#### Art. 9.

Le domande per abbuono della imposta fondiaria di cui all'art. 1 e di sgravio della imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 2 non potranno aver corso ed essere più accolte trascorsi due mesi dalla promulgazione della presente legge.

PRESIDENTE. A norma del regolamento, il Senato dovrebbe ora stabilire il giorno in cui il disegno di legge stesso dovrebbe essere svolto, ma, non essendo presente il proponente, ciò si farà in una prossima seduta.

#### Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori».

Prego l'onor. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Cocuzza Federico.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 per il titolo della categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno Cocuzza Federico che fu deputato nelle Legislature XVIII, XIX, XX, XXI e XXII.

Riscontrato regolare il titolo e concorrendo gli altri requisiti dallo Statuto prescritti la vostra Commissione ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre al Senato la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Di Prampero, a nome del senatore Colombo, di riferire sulla nomina del senatore Bracci-Testasecca.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile dell'anno corrente e per la categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. Giuseppe Bracci-Testasecca, deputato per cinque Legislature dalla XVIII alla XXII.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo e concorrendo nell'on. Bracci-Testasecca tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Di Prampero, a nome del senatore Pagano-Guarnaschelli, di riferire sulla nomina del senatore Capaldo avvocato Pietro.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909, per la categoria 3<sup>a</sup>, dell'art. 33

dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'avvocato Pietro Capaldo procuratore generale di Corte di cassazione e già primo presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riconosciuta la validità del titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi la sua convalidazione ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Di Prampero, a nome del senatore Pagano-Guarnaschelli, di riferire sulla nomina del senatore Buscemi.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909, per la categoria 16<sup>a</sup>, dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Salvatore Buscemi che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Messina diciotto volte consecutive e cioè dal 1891 al 1908.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo col concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi ad unanimità di voti la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Di Prampero, a nome del senatore Colombo, di riferire sulla nomina del senatore Celoria, prof. Giovanni.

DI PRAMPERO *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 18<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto è stato nominato, con R. decreto 4 aprile dell'anno corrente, senatore del Regno il prof. Giovanni Celoria che ebbe con Regio decreto 6 agosto 1891 la nomina a socio nazionale della R<sup>a</sup> Accademia dei Lincei.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo, e concorrendo nel prof. Celoria tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi la sua convalidazione ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Municchi di riferire sulla nomina del senatore De Luca.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 4 aprile u. s., per la categoria 3<sup>a</sup> articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno De Luca avv. Ippolito Onorio che fu deputato al Parlamento per cinque Legislature, cioè XVII, XVIII, XIX, XXI e XXII.

La vostra Commissione, accertata la validità del titolo, e la coesistenza degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Bastogi conte Gioacchino.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 4 aprile u. s. è stato nominato senatore del Regno per la categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, il conte Gioacchino Bastogi che fu deputato al Parlamento per cinque Legislature cioè dalla XVIII alla XXII.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo, e concorrendo nell'onore Bastogi tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Bava-Beccaris, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Spingardi tenente generale Paolo.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 2 maggio 1909 e per la categoria 5<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno, il tenente generale Spingardi Paolo, ministro della guerra.

La vostra Commissione, avendo constatata la validità del titolo e la coesistenza degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Bava-Beccaris, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Di Brocchetti barone Alfonso.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909, per la categoria 14<sup>a</sup> art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Di Brocchetti barone Alfonso vice-ammiraglio.

La vostra Commissione avendo riconosciuto valido il titolo, e concorrendo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi ad unanimità la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onorevole senatore Bava-Beccaris di riferire a nome del senatore Frola sulla nomina del senatore Camerano professor Lorenzo.

BAVA-BECCARIS, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per la categoria 18<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. Lorenzo Camerano che ebbe con Regio decreto 21 febbraio 1889 approvata la nomina di socio nazionale residente della Regia Accademia delle scienze di Torino.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

#### Presentazione di relazioni.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, la relazione sulla nomina a senatore del barone Raffaele Garofalo.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina del signor Fortunato dott. Giustino.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sulla nomina dei signori Franchetti Leopoldo e Florena avv. Filippo.

DI PRAMPERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione sui titoli dei nuovi senatori: Dalla Vedova prof. Giuseppe, Cencelli conte Alberto, Giordano-Apostoli barone Giuseppe, Malvezzi de' Medici conte Nereo.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, presento la relazione sulla nomina del tenente generale Francesco Mazza.

PRESIDENTE. Do atto ai signori senatori Rossi Luigi, Melodia, Di Prampero e Bava-Beccaris della presentazione di queste relazioni, che saranno poste all'ordine del giorno della seduta di lunedì.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, delle quali si è dato lettura.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

#### Presentazione di relazione.

DI PRAMPERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del comm. Fracassi di Torre Rossano marchese dottore Domenico.

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita e posta all'ordine del giorno di lunedì.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la convalidazione delle nomine dei nuovi senatori: Spingardi tenente generale Paolo, Bastogi conte Gioacchino, Bracci-Testasecca dei conti Giuseppe, Buscemi avv. Salvatore, Camerano prof. Lorenzo, Capaldo avvocato Pietro, Cocuzza Federico, Celoria prof. Giovanni, De Luca avv. Ippolito, Di Brocchetti barone Alfonso.

Sono stati tutti convalidati, e sono quindi ammessi alla prestazione del giuramento.

#### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Spingardi tenente generale Paolo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Mirabello e Taverna di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Spingardi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al tenente generale Paolo Spingardi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Bastogi conte Gioacchino i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Finali e Colonna Prospero di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Bastogi è introdotto nell'Aula, e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al conte Gioacchino Bastogi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari » (N. 4).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari ».

Prego il signor ministro del tesoro, che in questa discussione rappresenta anche il ministro dell'interno, di dichiarare se accetta le modificazioni introdotte nel progetto di legge dell'Ufficio centrale, e se di conseguenza la discussione debba farsi sul progetto ministeriale o su quello modificato.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego allora il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge come è stato modificato dall'Ufficio centrale.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 4-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul disegno di legge.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Or sono pochi mesi e precisamente il primo di luglio dell'anno scorso, il Senato discusse e votò una legge speciale sul Monte pensioni dei maestri elementari. In quella occasione l'Ufficio centrale, di cui io faceva parte, propose un ordine del giorno col quale invitava il Governo a voler presentare al Parlamento appositi disegni di legge per uniformare, per quanto era possibile, quelle ora in vigore per le diverse Casse pensioni di previdenza, amministrate dalla direzione della Cassa depositi e prestiti, ed in particolar modo raccomandava al Ministero di voler applicare a tutte queste Casse di previdenza che sono in numero di sette,

il principio della liquidazione delle pensioni, basato sulla tenuta dei conti individuali.

Il Ministero non accettò l'ordine del giorno e ne espose i motivi, ma dichiarò che avrebbe studiato la questione con la massima diligenza, e che avrebbe tenuto conto delle considerazioni e proposte fatte dall'Ufficio centrale. In seguito a ciò l'Ufficio centrale ritirò il suo ordine del giorno, e prese atto delle dichiarazioni fatte dal Governo, per mezzo dell'onor. ministro Carcano, anche allora ministro del tesoro.

In base alle dichiarazioni fatte allora dal Governo, il Senato oggi è chiamato a discutere una di queste leggi speciali di previdenza, quella relativa ai medici condotti e ad altri sanitari.

In questo disegno di legge è largamente tenuto conto delle precedenti dichiarazioni fatte dal Governo, ma non fu adottato intieramente il principio propugnato dall'Ufficio centrale, quello della liquidazione delle pensioni sui conti individuali, e fu limitato soltanto alle liquidazioni delle pensioni ed indennità dirette, e cioè a quelle concesse ai sanitari iscritti alla Cassa, mentre le pensioni ed indennità indirette concesse alle vedove ed orfani minorenni, sarebbero prelevate da un fondo comune, appositamente costituito con una parte dei contributi annui dei medici iscritti alla Cassa.

Io avrei preferito che fosse stato adottato il principio, più generale, che tutte le liquidazioni, sia dirette sia indirette, fossero regolate sul conto individuale come fu adottato nell'ultime due leggi votate dal Senato un anno e mezzo fa, relative, l'una agli ufficiali giudiziari, l'altra agli impiegati degli archivi notarili; ma riconosco che la proposta del Ministero segna di già un notevole miglioramento, e perciò sarei disposto a dare il mio voto favorevole al nuovo disegno di legge, nella speranza che in un tempo non molto lontano si farà un altro passo e si applicherà a questa legge il sistema della liquidazione di tutte le pensioni ed indennità coi conti individuali; però debbo dichiarare che nello svolgimento di questo disegno di legge vi sono tre o quattro articoli sui quali io non posso consentire. Su questi articoli, che, così come son redatti, m'impedirebbero di dare il voto favorevole alla legge, mi riservo di esporre le mie osservazioni, quando verranno in discussione, e, se gli articoli saranno modificati, come spero, sarò fortunato di dare il mio

voto favorevole alla legge; ma, se resteranno tali e quali, io mi varrò della sola arma che mi rimane, cioè quella di votar contro il complesso del disegno di legge proposto.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Essendo il Presidente del Consiglio occupato nell'altro ramo del Parlamento tocca a me l'onore di sostenere innanzi al Senato la discussione di questo disegno di legge, che riforma e notevolmente migliora l'Istituto di previdenza per i medici, dopo un decennio di esperimento.

Alla preparazione di questo disegno io ebbi a prestare, nella parte tecnica, la mia volentosa cooperazione; ma devo dichiarare subito che l'autore principale è l'illustre senatore Ricotti, il quale, prima come presidente della Commissione tecnica che predispose lo schema della riforma, ed ora come presidente dell'Ufficio centrale, vi ha portato il prezioso contributo del suo forte ingegno e della sua esperta dottrina. Sicchè mi è lecito ritenere che il progetto di legge, così come è stato modificato dall'Ufficio centrale, corrisponda alle varie esigenze tecniche amministrative e finanziarie, e sia meritevole dell'approvazione del Senato. Io devo quindi esprimere grazie vivissime al presidente e insieme al relatore dell'Ufficio centrale. L'onor. Borgatta, con opera diligente e sollecita, ha presentato un così chiaro commento delle odierne proposte che agevole ne viene la discussione e assai facile il mio compito.

L'onor. senatore Ricotti ha espresso la sua approvazione al progetto di legge, riservandosi però di proporre qualche emendamento su due o tre articoli. Ne parleremo a suo tempo, quando mi sarà dato conoscere il testo delle nuove modificazioni; ma intanto mi è caro escludere l'ipotesi che il senatore Ricotti possa trovarsi obbligato a votare contro questo progetto di legge, il quale, come già dissi, è dovuto in molta parte all'opera sua.

È stato ricordato un ordine del giorno, che nel luglio scorso era stato proposto, ma non andò in votazione, quando si discusse il progetto di legge sul Monte pensioni dei maestri; in quella occasione fu da me assunto l'impegno di prendere nella massima considerazione i de-

sideri allora espressi dal senatore Ricotti, al fine di uniformare, per quanto è possibile, i diversi Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, e in ispecie, di applicare il sistema del *conto individuale*.

Orbene, già lo ha avvertito cortesemente il senatore Ricotti, il disegno che sta davanti al Senato, rivela lo studio paziente da me compiuto per poter conciliare le diverse tendenze, e per quanto è possibile, dare applicazione ai concetti che erano stati indicati in quell'ordine del giorno.

Le difficoltà non erano lievi. La Cassa pensioni pei medici aveva già dieci anni di vita, ed era stata fondata sul sistema del conto mutuo aprioristico. Non era quindi facile il cambiare, il sostituire immediatamente l'altro sistema del conto individuale; anche perchè nell'intervallo fra il sistema vecchio ed il nuovo, pur maturano pensioni, e pur bisogna provvedere alla loro liquidazione. Oltre le difficoltà di ordine transitorio, amministrative e contabili, se ne incontravano altre. Bisognava pure tener conto delle opinioni della benemerita classe direttamente interessata; e nella Commissione tecnica, della quale fu degnissimo presidente il generale Ricotti, una grande maggioranza si pronunciò per la conservazione del sistema vigente, del sistema mutuo aprioristico, con tabelle preordinate per la misura delle pensioni nei singoli casi. La minoranza, rappresentata dal generale Ricotti, fu invece per la immediata sostituzione del metodo del conto individuale.

Si vorrà riconoscere, io spero, che da parte del ministro del tesoro si è fatto tutto quello che era possibile per conciliare le diverse vedute manifestatesi, per non urtare contro la grande maggioranza della Commissione e tuttavia secondare, nella massima parte, la opinione valorosamente sostenuta dal senatore Ricotti.

E invero, il progetto che sta davanti al Senato, rappresenta, dirò così, un sistema misto: ha però i vantaggi dell'uno e dell'altro sistema: conserva e migliora le tabelle delle pensioni in base alle medie di eliminazione degli impiegati e dei pensionati dello Stato, donde è reso più evidente agli iscritti il minimo del trattamento di riposo; e nello stesso tempo ha i vantaggi del sistema del conto individuale, che meglio risponde all'esattezza matematica ed è

uno stimolo efficace alla previdenza volontaria. Al momento della liquidazione la pensione viene determinata secondo il metodo che riesce più vantaggioso all'iscritto, o in base alla tabella allegata al disegno di legge o in base al conto individuale, nel quale si troveranno pure raccolti i contributi volontari e i loro frutti.

Io attendo fidente l'alto giudizio che sarà pronunciato dalla sapienza del Senato; se non m'illudo, l'odierna proposta è congegnata in modo da conciliare le diverse tendenze e superare le gravi obiezioni o difficoltà di ordine tecnico ed amministrativo che sconsigliavano di sostituire di colpo un nuovo sistema a base esclusiva di conto individuale.

Il disegno di legge reca miglioramenti assai notevoli nell'Istituto di previdenza a favore dei medici; seconda le aspirazioni di codesta classe benemerita, dalla quale si erano avute non dubbie manifestazioni di ritrosia alla sostituzione di un sistema nuovo che non avrebbe il vantaggio di rendere palese ai medici la misura del trattamento di riposo, per sè e per la famiglia, sul quale possono fare un conto sicuro.

Inoltre, come già accennai, l'Ufficio centrale ha introdotto altri sensibili miglioramenti: ha esteso il beneficio dell'indennità al medico che cessa dal servizio anche nel caso di soppressione di posto; ha stabilito dei limiti minimi alle pensioni d'invalidità (900, 1100, 1300 lire, secondo tre gradi di anzianità di servizio); e infine ha applicato meglio il metodo del conto individuale, disponendo che la somma raccolta per contributi volontari dell'iscritto si trasferisse per intero non soltanto a favore della vedova e degli orfani, come era nel progetto ministeriale, ma altresì a favore degli eredi.

Anche questi perfezionamenti introdotti dall'Ufficio centrale accrescono in me la fiducia che la proposta complessa, così com'è presentata oggi, meriti l'ambita approvazione dell'illustre maestro il generale Ricotti e del Senato.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*.  
Poche parole di risposta.

Farò innanzi tutto osservare all'on. ministro che veramente ho dichiarato di approvare in massima il progetto, facendo però le mie riserve sopra tre o quattro articoli...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ed io gliene sono vivamente grato.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. In quanto poi alle spiegazioni che ha dato sui miglioramenti, introdotti nel nuovo disegno di legge, non ho nulla da osservare, solo mi permetto di far presente all'onor. ministro che, nell'accennare ai due sistemi di liquidazione, l'uno con conti individuali e l'altro colla tabella aprioristica, ha applicato la qualifica di sistema *mutuo* soltanto a quello della tabella, mentre entrambi i sistemi sono fondati sulla mutualità. Anzi se vi ha qualche differenza a questo riguardo nei due sistemi, si deve riconoscere che in quello a conti individuali la mutualità si esplica in modo più completo.

Questa mia osservazione ha ben poca importanza, ma mi son permesso di farla perchè in tutte le dispute che ho sostenuto in favore della liquidazione delle pensioni, col sistema dei conti individuali, i fautori del sistema opposto, cioè della liquidazione con la tabella aprioristica, hanno sempre cercato di applicare la specifica di mutualità al sistema di liquidazione con la tabella, negandola all'altro sistema di liquidazione con conti individuali.

Si dice poi che questa legge porta un grande miglioramento ai medici. È vero, aumenta le pensioni di circa il 40 per cento, ed è un bel risultato; bisogna però aggiungere che nella legge precedente il contributo personale era fissato in 60 lire all'anno, ed ora, con questa nuova legge, lo stesso contributo è elevato a 132 lire, cioè più del doppio di prima. Dunque questo miglioramento del 40 per cento nella liquidazione delle pensioni, non è un merito speciale della nuova legge, ma è largamente pagato dai medici stessi.

Ripeto però che non solievo nessuna difficoltà sull'approvazione del concetto generale della legge: le mie difficoltà sono relative a 3 o 4 articoli sui quali dirò le mie ragioni, e dimosterò come sarebbe facilissimo correggerli. Se li correggono, sarò fortunato di dare il mio voto favorevole; se non si vogliono correggere, sarò obbligato a votare contro il complesso della legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A me è caro ripetere la espressione della mia gratitudine verso l'ill.mo presidente dell'Ufficio centrale per tutta l'opera che ha prestata e per l'appoggio che dà oggi al disegno di legge nel suo concetto di massima, ed anche aggiungerò, per la rettifica che ha fatto alle parole meno esatte che pronunciai nell'improvvisazione.

Non intesi affatto di escludere la mutualità nel sistema del conto individuale, credo che la differenza si esprima abbastanza chiaramente, chiamando il primo, sistema mutuo aprioristico, ed il secondo, sistema mutuo o conto individuale.

In questo sono pienamente d'accordo col senatore Ricotti.

Mi riservo poi di rispondere alle osservazioni che farà quando saremo alla discussione degli articoli sui quali egli ha fatto delle riserve.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

#### Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 a 12, 14 a 20, 22 a 24, 28 a 30, 32 a 39 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sono rispettivamente modificati o soppressi come qui in seguito.

Negli altri articoli di detta legge alla dizione « alla data della promulgazione della presente legge » è sostituita quella « alla data della istituzione della Cassa »; alla dizione « Consiglio provinciale sanitario » è sostituita quella di « Ufficio provinciale sanitario »; alla dizione « medico » o « medici-condotti » quella di « medico o medici-condotti e altri sanitari », ed è sostituita la sola parola « contributo » laddove è fatta distinzione tra « contributo ordinario e straordinario ».

Alla denominazione « Cassa pensioni a favore dei medici condotti » è sostituita quella di « Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ».

*Art. 1* — La Cassa-pensioni per i medici condotti, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, presso la Cassa dei depositi e prestiti, estesa poi ai veterinari municipali con legge 26 giugno 1902, n. 272, ed agli ufficiali sani-

tari, con legge 25 febbraio 1904, n. 57, prevede pure ai medici od altri sanitari in servizio continuativo con nomina regolare in posti legalmente istituiti alla dipendenza dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che disimpegnano un servizio sanitario anche non a sgravio dell'obbligo dei comuni, non che ai medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti, stabiliti da leggi generali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le relative spese di amministrazione sono a carico della detta Cassa di previdenza.

*Art. 2.* — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici-condotti o altri sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, se si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente, con stipendio non inferiore alle lire 300 annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

L'iscrizione è pure obbligatoria pei medici regolarmente nominati presso Istituti di beneficenza, costituiti in ente morale, con reddito annuo non inferiore alle lire 5000.

L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle lire 300 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date predette, nonchè pei medici alla dipendenza di Istituti di beneficenza, pure costituiti in ente morale, con reddito annuo inferiore alle lire 5000.

*Art. 4.* — Il contributo dei medici condotti o altri sanitari, iscritti alla Cassa, è stabilito in lire 132 annue.

I sanitari, o altri a loro favore, possono fare versamenti volontari da accreditarsi a parte nei rispettivi conti individuali, nell'ammontare però non superiore in media a 400 lire annue.

Il capitale, formato coi depositi volontari, è liquidato a favore del sanitario o dei suoi eredi all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore

a 25 anni, è data facoltà al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso venga trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione.

*Art. 5.* — Il contributo a carico degli enti di cui all'art. 1, nonchè degli Istituti di beneficenza con reddito annuo non inferiore alle lire 5000, è fissato in lire 132 annue, ed è per essi obbligatorio per ogni posto di sanitario legalmente istituito, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 7.

Quando trattasi di sanitari dipendenti da Istituti di beneficenza con reddito inferiore a lire 5000, il contributo indicato nel comma precedente è pagato dall'Istituto se esso intende valersi della facoltà datagli dall'art. 2; in caso contrario, è pagato dal sanitario che intende di iscriversi alla Cassa.

I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

I comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta anche pei posti vacanti, e del solo contributo di cui all'art. 5, pei posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

Qualora lo stipendio assegnato per il posto di medico condotto o di altro sanitario alla dipendenza di un comune sia inferiore alle lire 300 annue, non è dovuto alcun contributo dall'ente, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

L'ufficio sanitario provinciale compilerà ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti, di cui all'art. 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella Sezione di regia tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.

Il ruolo generale sarà rimesso alla sezione di R. tesoreria per la riscossione.

*Art. 8.* — Se l'Amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito, entro il mese di marzo, il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza,

ne riterrà l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.

In tale caso, essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del comune o della provincia l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facciano la ritenuta o ritardino il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di essi alla esecuzione, per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.

Se il procedimento privilegiato di cui sopra non può aver luogo, perchè la esattoria è sprovvista del titolare, o perchè l'esattore non ha in riscossione proventi liberi da vincoli e in misura sufficiente, la Delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento, dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Durante l'anno potranno essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

I contributi dello Stato saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

*Art. 10.* — Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune o dalla provincia per conto degli Istituti di beneficenza con reddito inferiore alle lire 5000, e dei rispettivi medici condotti od altri sanitari, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il comune o la provincia della somma pagata, il Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti dovrà dichiarare decaduti l'Istituto ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa-pensioni.

Pronunciata la decadenza, ove il sanitario non intenda rimanere iscritto assumendosi l'onere anche del contributo in precedenza corri-

sposto dall'ente, si farà luogo, su domanda, al rimborso in di lui favore dei contributi personali versati, con la perdita però del diritto ad ogni eventuale valutazione avvenire, di cui al successivo art. 15, del periodo di tempo trascorso in servizio dell'Istituto di beneficenza.

Nel caso invece, che la decadenza sia pronunciata a carico di un Istituto di beneficenza, il cui sanitario si fosse già assunto l'onere del pagamento del duplice contributo, questi non potrà conseguire alcun rimborso, conservando però il diritto alla valutazione dei servizi, agli effetti del succitato articolo.

*Art. 11.* — I medici condotti ed altri sanitari che godranno una pensione a carico della Cassa, saranno soggetti alla ritenuta dell'1 per cento per le pensioni inferiori alle lire 1000, del 2 per cento per quelle comprese tra 1001 e 2000, e del 3 per cento per le superiori.

La ritenuta del 2 e del 3 per cento non potrà far scendere le pensioni al disotto rispettivamente di quelle a cui fu applicata la ritenuta dell'1 e del 2 per cento.

*Art. 12.* — La Cassa depositi e prestiti, come rappresentante della Cassa di previdenza, riceverà i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi, per impiegarli in impiego fruttifero.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa-pensioni, saranno alienati o convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Detti impieghi si faranno :

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Cassa depositi e prestiti, per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ;

2° in prestiti alle provincie ed ai comuni, concessi dall'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

*Art. 14.* — Acquistano il diritto all'indennità, di cui all'art. 17, i medici che abbiano prestato un servizio valutabile non minore di 10, nè maggiore di 24 anni e sei mesi compiuti, e siano ritenuti inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera *b* dell'articolo precedente, o cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio al

servizio dello Stato, e siano in quest'ultimo caso applicabili le disposizioni delle leggi sulle pensioni civili o militari.

*Art. 15.* — Il servizio utile pel conseguimento della pensione o della indennità è quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi.

Per gli effetti della presente legge, si cumula il servizio prestato successivamente dai sanitari in diversi comuni, provincie od Istituti di beneficenza, ovvero presso lo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Quando dall'insieme del servizio prestato risultino 24 anni, sei mesi ed un giorno, il titolare del conto individuale ha diritto al conseguimento della pensione.

Per la determinazione del servizio utile alla pensione e dell'età dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle A e B, quando risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

*Art. 16.* — La pensione da corrisondersi ai medici che abbiano prestato un servizio valutabile in 25 o più anni, è liquidata in ragione del capitale accumulato nel conto individuale e destinato al fondo pensioni, mediante i coefficienti della tabella A annessa alla presente legge, purchè essa non riesca inferiore a quella, normale o ridotta sino al 1° gennaio 1909, risultante dall'applicazione della tabella B, pure annessa alla presente legge, nel qual caso la pensione stessa si eleva a questa somma, e non potrà mai superare le lire 3000.

Nel caso di cessazione dal servizio per provata infermità, non contratta per le cause di cui alla lettera b dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, la pensione del sanitario, netta delle riduzioni di cui all'art. 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, non potrà essere inferiore a lire 1300, se esso abbia cessato con 30 o più anni di servizio utile agli effetti della pensione; a lire 1100, se tale servizio sia compreso tra i 28 e i 30 anni; e a lire 900, se il servizio stesso sia compreso tra i 25 e i 28 anni.

Ai medici condotti od altri sanitari che siano nelle condizioni indicate nella lettera b) dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, verrà liquidata una pensione minima di lire 90<sup>00</sup>; ma la Cassa non sarà tenuta a pagare per proprio

conto che l'assegno determinato con le norme suindicate. La rimanente parte di pensione verrà posta a carico degli enti presso i quali il sanitario ha prestato servizio valutabile fino all'atto del collocamento a riposo, in ragione dei singoli servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

Il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sui comuni, sulle provincie e sugli Istituti di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

*Art. 17.* — L'indennità, di cui è parola nell'art. 14, consiste in una somma per una volta ragguagliata ai due terzi del capitale accumulato sul conto individuale.

Nel caso di condanna l'indennità è concessa nella misura della metà del capitale anzidetto.

In ambedue i casi l'indennità non deve risultare inferiore rispettivamente ai due terzi o alla metà del valore capitale della pensione teorica, normale o ridotta sino al 1° gennaio 1909, ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle A e B, con le norme da stabilirsi col regolamento.

*Art. 18.* (Soppresso).

*Art. 19.* (Soppresso).

*Art. 20.* (Soppresso).

*Art. 22.* — Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciare il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

*Art. 23.* (Soppresso).

*Art. 24.* — Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico presso la Cassa depositi e prestiti compila il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno sono introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento statistico dei sanitari.

Il regolamento stabilirà le norme e le notizie che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici.

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi

e prestiti, esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risultati ottenuti propone ai Ministeri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.

Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

*Art. 28.* — I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facoltà, aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla promulgazione della presente legge, hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'art. 1, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni, con le modalità di cui all'art. 5 della presente legge.

*Art. 29.* (Soppresso).

*Art. 30.* — Le disposizioni della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle provincie ed ai comuni presso i quali, alla data dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici condotti od altri sanitari, sono estese agli Istituti di beneficenza con reddito non inferiore alle lire 5000.

Se presso tali Istituti sono in vigore consimili regolamenti speciali, essi dovranno corrispondere alla Cassa il contributo di cui all'art. 5 per i sanitari che alla data di attuazione della presente legge si avvalgano della facoltà di iscrizione di cui all'art. 2.

*Art. 32.* — Nessun'assegnazione d'indennità o di pensione potrà esser fatta ai medici condotti o ad altri sanitari e alle loro vedove ed orfani, quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 10 anni, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 13, lett. b, e 31 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e all'art. 12 della presente legge.

*Art. 33.* (Soppresso).

*Art. 34.* (Soppresso).

*Art. 35.* (Soppresso).

*Art. 36.* — I medici condotti od altri sanitari che abbiano prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data d'istituzione della Cassa pensioni, e siano rimasti a questa iscritti per 5 anni almeno durante il decennio 1899-1908, ove debbano abbandonare il servizio per inabilità debitamente constatata, potranno conti-

nuare ad essere iscritti alla Cassa con le stesse condizioni dei sanitari in servizio, sino al compimento del decennio di contributo.

Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento il sanitario non avrà rimborsato l'ente del proprio contributo, il Consiglio permanente d'amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti lo dovrà dichiarare decaduto dai benefici di conseguire la pensione, e dal diritto alla liquidazione dell'indennità di cui all'art. 17.

Nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, il contributo di cui all'art. 5 dovrà, pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagato per conto dei sanitari dagli enti presso i quali i sanitari stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

*Art. 37.* (Soppresso).

*Art. 38.* (Soppresso).

*Art. 39.* (Soppresso).

PRESIDENTE. Su questo articolo primo e precisamente sull'art. 14 della precedente legge, modificato ora dall'Ufficio centrale, ha facoltà di parlare il senatore Ricotti.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Questo articolo 14, modificato dell'antica legge, è collegato in modo assoluto all'articolo successivo 17, perchè l'uno stabilisce le categorie di quelli che devono avere l'indennità, l'altro fissa la quota di questa indennità.

L'articolo 14 contempla quegli individui che, cessando dal servizio prima di aver raggiunto il 25° anno (poichè quelli che hanno compiuto il 25° anno di servizio hanno per legge diritto alla pensione, quindi non è più il caso di parlare di indennità) per questi individui che cessano dal servizio prima del 25° anno, il progetto di legge considera quattro categorie.

Nella prima sono designati quelli che cessano dal servizio per soppressione di posti.

La seconda categoria comprende quelli che sono obbligati ad abbandonare il servizio per infermità, ben inteso quando queste infermità non siano provenienti da motivi diretti di servizio, nel qual caso hanno diritto alla pensione.

La terza categoria comprende quei sanitari che passano a un servizio diretto dallo Stato.

La quarta categoria comprende quei sanitari

che cessano dal servizio per condanna penale o disciplinare.

In queste quattro categorie non sono adunque compresi quei sanitari che si dimettono volontariamente dal servizio, per cui ai dimissionari volontari, anche se abbiano 20, 22 o 24 anni di servizio, non è accordato alcun diritto ad indennità.

Questa omissione a me non sembra giusta e tanto meno equa.

Per rientrare nei principî di giustizia e di equità bisogna stabilire nella legge, che ai dimissionari volontari sarà concessa una indennità non inferiore a quella che la legge stessa concede al sanitario, che avendo lo stesso numero d'anni di servizio, è licenziato per condanna.

Per mia convinzione mi rifiuto di approvare un articolo di legge che a due funzionari con ugual servizio, per esempio 22 anni, e con eguale capitale individuale costituito di 8000 lire, nulla sia accordato al dimissionario ed invece si accordi un'indennità di lire 4000 al condannato.

Questa esclusione di indennità al dimissionario apparirà tanto più ingiusta, se si considera che, nella maggior parte dei casi, le dimissioni sono motivate da interessi di famiglia, e che la metà del capitale individuale costituito, che corrisponde appunto all'importo della indennità che gli dovrebbe esser concessa, è formata colle ritenute sullo stipendio del funzionario durante la sua carriera.

Un'ultima considerazione faccio sulla prescrizione del disegno di legge di escludere da ogni diritto all'indennità i dimissionari volontari. Un sanitario con meno di 25 anni di servizio si trova nella necessità, per ragioni sue personali e di famiglia, di dover abbandonare il servizio; egli sarà naturalmente portato al seguente ragionamento: se do le mie dimissioni, perdo il mio capitale individuale accumulato, che è di 8000 lire, senza ricevere un centesimo d'indennità; se invece fossi licenziato per mancanze disciplinari, raggiungerei il mio scopo di esser libero da ogni obbligo del mio attuale impiego e riceverei un'indennità di lire 4000, la quale sarebbe di un grande aiuto per me e la mia famiglia. Dopo tanti anni di buon servizio prestato, mi spiace immensamente, ma sono costretto a commettere atti d'indisciplina,

per procurarmi una condanna di destituzione, la quale mi assicurerà la indennità di 4000 lire, delle quali ho assoluta necessità, e non rappresentano che la metà del capitale che mi sono costituito durante il periodo del mio servizio.

La condotta di questo sanitario potrà esser biasimata, ma il biasimo deve esser molto attenuato, se si tien conto della grande ingiustizia che si commetterebbe, approvando, senza modificazione, gli articoli 14 e 17 del presente disegno di legge.

Un'altra disposizione d'ordine generale contenuta nell'art. 14, che non posso approvare, è quella che, qualunque sia la causa dell'abbandono del servizio, nessuna indennità potrà essere accordata se il sanitario non ha raggiunto almeno 10 anni di servizio. Questa limitazione a 10 anni di servizio, quando la cessazione del servizio stesso avviene per condanna o per dimissione volontaria, l'ammetterei, ma mi sembra ingiustificata ed inopportuna quando la cessazione dal servizio avviene per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del sanitario, quali sarebbero quelle di riduzione negli organici, o per cause d'infermità. A me non pare cosa equa lo stabilire che un medico iscritto alla Cassa, il quale ha pagato annualmente il contributo di lire 132, per il periodo di 8 o 9 anni, sia licenziato senza alcuna indennità, se le condizioni di sua salute gl'impongono l'obbligo di ritirarsi, mentrechè a quello che abbandona il servizio per la stessa causa dopo 10 anni si accorda una indennità di 1700 lire.

Ma perchè fu stabilito questo limite di 10 anni e non fu scelto un altro limite qualunque, per esempio di 5, 8, 12 o 20 anni, o, meglio ancora, perchè non fu soppressa ogni limitazione di tempo, come si fece nelle ultime leggi analoghe, approvate nel 1907?

Mi si potrà rispondere che la limitazione della concessione delle indennità a 10 anni almeno di servizio, è stabilita nella legge delle pensioni degl'impiegati dello Stato, ed io rispondo che la legge delle pensioni per impiegati civili e militari è molto antiquata, perchè data dal 1865 e dopo d'allora furono compiuti molti progressi sull'interpretazione dei diritti e dei doveri dello Stato; alcuni degli errori che si riscontrano nella legge delle pensioni del 1865

furono corretti nelle leggi posteriori, e gli effetti perniciosi, che talvolta possono presentarsi colla applicazione di detta legge, si temperano col saggio impiego dei fondi per sussidi che sono iscritti nei bilanci dei diversi Ministeri; che di tali sussidi non può disporre la Cassa pensione dei medici condotti ed altri sanitari e perciò bisogna sopprimerli in questa legge, come già si fece in quelle più recenti votate dal Parlamento.

Concludo con questo esempio pratico. Se non si toglie il limite di dieci anni di servizio per liquidare una indennità al sanitario che abbandona il servizio per infermità, si verificherà talvolta il seguente confronto: un medico condotto, dovendo abbandonare il servizio per infermità dopo nove anni di servizio, non riceverà un centesimo d'indennità; un ufficiale giudiziario che abbandona il servizio per la stessa causa dopo lo stesso tempo di nove anni di servizio e dopo aver pagato lo stesso contributo annuo del medico, riceverà un'indennità di lire 1700.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io posso limitarmi a brevi dichiarazioni. Nella relazione dettata dal senatore Borgatta sono lucidamente esposti gli argomenti per i quali la maggioranza dell'Ufficio centrale, come il Governo, non ha potuto accettare l'emendamento del quale ha parlato oggi il senatore Ricotti. Per essere più esatti, le modificazioni ch'egli desiderava erano tre: una è stata già accettata, quella di ammettere il diritto alla indennità a favore del medico che cessa dal servizio per *soppressione di posto*; con le altre due, testè ampiamente illustrate dallo stesso proponente, si vorrebbe che fosse pure data l'indennità al medico che cessa dal servizio per *dimissione volontaria* e parimenti al medico che abbia prestato servizio per qualsiasi periodo di tempo, ossia senza il limite minimo del decennio...

RICOTTI. Sì, ma quando la cessazione del servizio avviene per forza maggiore.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Il primo emendamento, dicevo, è stato accettato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale e ben volentieri anche da me.

Gli altri due non si è potuto accoglierli, per le ragioni che sono spiegate nella relazione dell'onorevole senatore Borgatta, e che ora brevemente riassumo in tre punti.

La dimissione volontaria non è caso di forza maggiore, essa può rappresentare un atto di imprevidenza non giustificabile; e, d'altronde, è difficile accertare quando sia veramente avvenuto l'abbandono del servizio.

Si creerebbe poi, accogliendo l'emendamento, una sperequazione abbastanza grave tra una classe ed un'altra di funzionari della stessa Amministrazione.

Infatti, è ben vero quanto osservava il senatore Ricotti che, per quei due piccoli Istituti di previdenza riguardanti gli ufficiali giudiziari e i funzionari degli archivi notarili, vige ora, secondo leggi recenti, un altro sistema, quello del conto individuale puro e semplice, che permette di corrispondere all'iscritto una indennità qualunque sia stata la durata del servizio prestato. Ma è calzante il paragone? Nel caso concreto, conviene meglio fare il confronto fra il trattamento da farsi ai medici e quello vigente, in forza di altre leggi, a favore dei maestri, dei segretari comunali e degli altri impiegati delle Amministrazioni provinciali, come appartenenti alla stessa famiglia. Ebbene, la disposizione oggi vigente per queste altre classi è eguale a quella oggi proposta a riguardo dei medici e degli altri sanitari.

Ma per un altro argomento, anche più forte, al Ministero e alla maggioranza dell'Ufficio centrale parvero non ammissibili le due nuove concessioni, perchè verrebbero a rompere l'equilibrio nel conto di dare ed avere della Cassa pensione pei medici; alla quale peraltro col presente progetto si impongono due nuovi carichi al fine di assicurare un minimo di pensione normale secondo le tabelle e un minimo di pensione di invalidità, che varia, secondo i casi, da 900 a 1300 lire.

Finalmente, e l'onorevole senatore Ricotti l'ha già avvertito, non è lieve l'obiezione della sperequazione che si introdurrebbe in confronto del trattamento vigente per tutti i funzionari dello Stato. Infatti, per i funzionari dello Stato, secondo la nostra legge generale sulle pensioni, è prescritto questo limite dei dieci anni di servizio come condizione all'acquisto del diritto alla indennità, e nessuna concessione è am-

messa per chi abbandona volontariamente il servizio. Il che avviene, di solito, quando il funzionario trova modo di esplicare altrove più fruttuosamente l'opera propria.

Il senatore Ricotti acutamente osserva che codesta vecchia legge segue un metodo empirico! L'osservazione è giusta: certamente è empirico il limite rigido dei dieci anni di servizio per la indennità, e dei venticinque per la pensione: ed io non escludo che, in una riforma generale della legge sulle pensioni, anche questo punto, come tanti altri, debba essere riesaminato e si possa studiare e adottare un metodo più razionale e meglio graduato. Ma è oggi il momento opportuno per affrontare una simile questione? Oggi non possiamo, per incidente, pregiudicare una questione assai grave, e stabilire un precedente che sarebbe ben presto invocato da tutti i funzionari dello Stato e conterrebbe il germe di grossi oneri nuovi all'erario nazionale, ora chiamato a fronteggiare altre necessità maggiori, altri doveri più imperiosi. Questa ultima considerazione ha un valore grande, ed io con fiducia la sottopongo all'alta mente del senatore Ricotti, e al giudizio del Senato.

Non posso credere al dubbio che il senatore Ricotti, per un lieve particolare, voglia negare il suo voto a tutto questo disegno di legge, ch'egli pur approva, e che ha carattere d'urgenza, dovendo le sue benefiche disposizioni avere effetto dal primo gennaio di quest'anno. Se vi sono, e certamente vi saranno, delle imperfezioni, procederemo col metodo evolutivo che abbiamo seguito finora, e per il Monte pensioni dei maestri elementari e per altri Istituti di previdenza. Non tarderanno molto le occasioni d'introdurre via via disposizioni più larghe a favore di una classe che è tanto benemerita. E intanto non respingiamo il bene per vaghezza del meglio.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io ho grande stima e deferenza per il ministro del tesoro, ma con dispiacere debbo dichiarare che non posso accettare il cortese suo invito di rinunziare alle modificazioni da me proposte agli art. 14 e 17 del presente disegno di legge.

L'onor. ministro ha giustificato il suo rifiuto

alle due mie proposte, di sopprimere il limite minimo di 10 anni di servizio per la concessione della indennità ai sanitari, che dovranno abbandonare il servizio per riduzioni organiche o per infermità, e l'altra mia proposta di estendere il diritto di indennità ai sanitari che abbandoneranno il servizio per volontaria dimissione, accennando alle gravi perturbazioni che potrebbero verificarsi nelle condizioni finanziarie della Cassa pensioni. Io invece affermo che questi timori del ministro non hanno fondamento, se si considera che le mie due proposte hanno un effetto finanziario piccolissimo, ed in ogni modo il pareggio finanziario della Cassa, col sistema dei conti individuali, largamente applicato in questo disegno di legge, è sempre assicurato.

L'onorevole ministro ha pure respinto le mie proposte, affermando giustamente che il limite imposto dei 10 anni di servizio a quelli che l'abbandonano per riduzioni organiche o per infermità, è stabilito in diverse delle leggi oggi in vigore ed in particolare in quella delle pensioni degli impiegati civili e militari dello Stato, nella quale è pure prescritto che nessuna indennità è concessa ai dimissionari volontari.

Io mi permetto di osservare che, se vi sono leggi vigenti che limitano le concessioni di indennità, quali sono quella per le pensioni degli impiegati dello Stato e quella del Monte pensione dei maestri elementari, leggi alquanto antichate, sono pure in vigore altre leggi molto più recenti, che regolano le indennità nel modo appunto da me ora proposto.

Per tali considerazioni, io persisto nelle mie proposte e mi rimetto pienamente al giudizio che ne darà il Senato.

#### Presentazione di un disegno di legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare, a nome del mio collega ministro di agricoltura industria e commercio, un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per « Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, anche approvato dalla Ca-

mera dei deputati, per « Concorso dello Stato nelle spese per l'ottava esposizione internazionale di Venezia ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge che avranno il loro corso a termine del regolamento.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari.

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Il Senato ha inteso dalla parola dell'onorevole ministro del tesoro, la esposizione delle ragioni per cui il Governo non crede di poter accedere agli emendamenti proposti dall'on. senatore Ricotti.

Queste ragioni, che oggi ha detto con molta chiarezza al Senato, il ministro aveva già avuto la cortesia di farle conoscere alla Commissione; e si è in considerazione di esse che la maggioranza dell'Ufficio, con grande e vero rincrescimento, non ha potuto seguire l'illustre suo Presidente negli emendamenti che egli ha sostenuto con tanto calore e con tanta convinzione, ed anche dirò con l'ammirazione del Senato.

Questa la dichiarazione che io mi sentivo in dovere di fare al Senato.

PRESIDENTE. Prego il senatore Ricotti di presentare i suoi emendamenti.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io non insisto nei miei emendamenti...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ringrazio il senatore Ricotti, che non insiste nei suoi emendamenti.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi riservo però di fare una osservazione. Il ministro non accetterebbe i miei emendamenti e pare neanche la maggioranza della Commissione. Non presento quindi altri emendamenti, per non mettere in imbarazzo inutile il Senato.

Per votare con coscienza su queste questioni, bisognerebbe studiarle entrando in particolari che difficilmente in una discussione pubblica si possono comprendere.

Io poi non vorrei compromettere nè in un modo nè in un altro la questione che verrà certamente liquidata a suo tempo.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per ogni sanitario iscritto alla Cassa di previdenza è istituito un conto individuale, al quale vengono ogni anno accreditati:

1° i contributi obbligatori dell'ente e personali, nella misura di lire 200;

2° la quota parte dei capitali individuali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione definitiva dal servizio dei titolari senza diritto a indennità o a pensione, e quella parte del conto individuale eccedente l'indennità;

3° la quota parte del fondo degli utili di cui all'art. 4 della presente legge;

4° gli interessi delle somme accumulate negli anni precedenti.

Gli interessi delle quote versate nel corso dell'anno decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Gli accreditamenti degli interessi si fanno in base al saggio medio d'investimento dei capitali della Cassa ricavato nell'anno precedente.

(Approvato).

#### Art. 3.

Oltre ai conti individuali sono istituiti presso la Cassa di previdenza tre fondi speciali:

1° fondo delle pensioni dirette, nel quale è versato il 95 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della indennità o della pensione;

2° fondo delle pensioni indirette, costituito dalla quota di lire 50 dei contributi obbligatori, dell'ente e personali, a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari morti in servizio od in pensione;

3° fondo di riserva, nel quale si accreditano: il 5 per cento dei capitali individuali accumulati all'atto del collocamento a riposo, i contributi che non hanno speciale destinazione, e tutti gli altri proventi che pervengono alla Cassa non accreditati nei conti individuali o nei due fondi delle pensioni.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* In quest'articolo terzo si prescrive che, dopo avere costituiti i conti individuali, si debba applicare al capitale accumulato una riduzione del 5 per cento, prima di trasformarlo in pensione vitalizia.

È questa una idea veramente nuova, che non avevo mai immaginato. La base del sistema dei conti individuali è la liquidazione della pensione sull'intero capitale costituito poichè nel periodo di formazione il capitale stesso è sottoposto a tutte le riduzioni necessarie per assicurare il perfetto pareggio finanziario della Cassa, comprendendo nel passivo un sufficiente capitale di garanzia; perciò non è giustificata la riduzione del 5 per cento del capitale individuale all'atto della sua trasformazione in pensione vitalizia.

Ho guardato nella relazione del ministro ed in quella della Commissione, per vedere se c'era qualche spiegazione su questo particolare, ma non ho trovato nulla.

Spero di avere qualche schiarimento dall'onorevole ministro.

CARCANO, *ministro del tesoro.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro.* L'onor. senatore Ricotti trova non giustificata o eccessiva questa prudente disposizione, che vuole si mandi al fondo di riserva un cinque per cento, e chiede quali ne siano le ragioni.

Le ragioni sono accennate nella chiara relazione dell'onor. Borgatta, a pag. 6, dove è, non soltanto affermata, ma dimostrata « la necessità di provvedere i fondi richiesti dalla integrazione eventuale delle pensioni normali e di quelle minime, per non esporre a tristi sorprese il benefico istituto ».

C'è di più. Nel notevole discorso che è stato ascoltato ed ammirato poco fa dal Senato, il senatore Ricotti saviamente avvertiva come occorra prevedere anche delle eventuali perdite, come codesti bilanci tecnici siano soggetti a varie vicissitudini, e in ispecie, per le fluttuazioni nel saggio dell'interesse, nelle rendite dei capitali. Anche queste sono valide ragioni che consigliano di fare un prudente fondo di riserva.

Vediamo se ne sia eccessiva la misura. Il senatore Ricotti ci ha rammentate le recenti due leggi che riguardano gli Istituti di previdenza degli ufficiali giudiziari e degli archivi notarili. In quelle leggi (art. 28) si stabilisce che siano versati ai conti individuali i 9 decimi, e che un decimo vada al fondo di riserva: il dieci per cento. Qui invece siamo più discreti e ci limitiamo al 5 per cento. Sicchè l'esempio citato giova a dimostrare che la misura ora proposta non è eccessiva. Ma d'altronde, dato anche che lo fosse, nessun danno ne verrebbe; poichè, come ha pure avvertito il senatore Ricotti, ogni quinquennio si fa il bilancio tecnico e se emergeranno degli utili, essi non andranno sottratti all'Istituto, bensì a migliorare il trattamento di riposo dei medici. Spero di avere detto abbastanza per giustificare la disposizione di quest'articolo 3, e che l'onorando senatore Ricotti voglia cortesemente dichiararsi soddisfatto.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Il ministro ha osservato giustamente che nella legge per la Cassa degli ufficiali giudiziari è stabilito siano versati al conto individuale soltanto i nove decimi del contributo annuo, ed il decimo rimanente sia versato al fondo di riserva, mentre colla presente legge il versamento alla riserva sarebbe minore...

CARCANO, *ministro del tesoro.* Un mezzo decimo.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Sta infatti che i versamenti per la formazione del capitale di riserva nelle due leggi, la presente e quella degli ufficiali giudiziari, ad un dipresso si pareggiano, poichè in quella degli ufficiali giudiziari è stabilito un versamento annuale del 10 per cento del contributo, e nello attuale progetto di legge sarebbe proposto il versamento annuo di lire 14 per ogni iscritto, che corrisponde a poco più del 5 per cento dello intero contributo, ed un altro del 5 per cento del capitale individuale costituito al momento della liquidazione della pensione; per cui si deve ammettere che per la formazione del fondo di riserva le due leggi, l'attuale proposta e quella per gli ufficiali giudiziari, impegnano ad un dipresso la stessa parte del contributo annuale, cioè del decimo.

Io ritengo che l'assegnazione al fondo di riserva del dieci per cento del contributo, sia eccessivo e sarebbe più che sufficiente il 5 per cento; però questo eccesso non ha nessuna conseguenza sui conti individuali degli ufficiali giudiziari, imperocchè alla fine d'ogni anno le eccedenze risultanti nel fondo di riserva sono passate negli utili, e quindi ripartiti nei conti individuali i quali riprendono integralmente quello che fu concesso in eccedenza ai bisogni del fondo di riserva, a scapito dei conti individuali, e così l'errore annualmente ed automaticamente si corregge.

La stessa correzione si verificherà coll'applicazione della proposta attuale di ridurre al 95 per cento il capitale individuale al momento che vien convertito in pensione vitalizia, ma l'efficacia completa di questa correzione non avrà il suo pieno effetto che fra 25 o 30 anni, quando cioè la nuova legge avrà raggiunto il suo pieno sviluppo, ed intanto i pensionati, durante questo primo periodo dell'applicazione della nuova legge, sarebbero indebitamente danneggiati.

Questo, secondo me, è un errore che si dovrebbe correggere.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. A me sembra che la questione sollevata sia di tale natura che il Senato non possa improvvisare su di essa una votazione. Mi permetterei quindi di proporre che l'Ufficio centrale voglia riesaminare la questione, e in una prossima seduta riferire. (*Approvazioni*).

Intanto si può procedere nella discussione degli altri articoli.

PRESIDENTE. Se nessuno dissente dalla proposta del senatore Casana, l'art. 3 sarà rinviato alla Commissione, ed intanto continueremo nella discussione degli altri articoli.

Rimane dunque così stabilito.

#### Art. 4.

Il fondo delle pensioni dirette provvede al pagamento degli assegni di riposo ai sanitari; il fondo delle pensioni indirette provvede al pagamento degli assegni per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari e dei pensionati.

Col fondo di riserva, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese di amministrazione e le somme necessarie alla eventuale integrazione

delle pensioni, si provvede alla costituzione della riserva di garanzia dei due fondi pensioni, la quale riserva non può superare il 10 per cento del capitale complessivamente impegnato nei fondi stessi.

I sopravanzi del fondo di riserva costituiscono un fondo utili, da ripartirsi, insieme alle somme di cui al n. 2 dell'articolo 2 della presente legge, a favore dei titolari dei conti individuali, in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alle rispettive età.

(Approvato).

#### Art. 5.

Per i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, dal 1° gennaio 1899 in poi, saranno, con effetto dal 1° gennaio 1909, impiantati i conti individuali, accreditando a ciascun titolare del conto la riserva matematica corrispondente ai contributi normali pagati e ai servizi prestati utili alla pensione, al netto delle riduzioni di cui all'art. 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, colle norme da stabilirsi con il regolamento.

(Approvato).

#### Art. 6.

Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, dovrà, per essere iscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, rifondere all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, per la ricostituzione del conto individuale, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Con questo articolo 6 si regola la posizione di quei sanitari che, avendo già liquidata la pensione, o che sono stati licenziati con indennità, rientrano in servizio.

Questo articolo, a parer mio, aveva la sua ragione d'essere quando la liquidazione della pensione era esclusivamente fatta colla tabella,

ma oggi che si è adottata la massima della liquidazione delle pensioni coi conti individuali, quest'articolo potrebbe essere sostanzialmente modificato e migliorato. Ma siccome trattasi di un articolo che ha un effetto pratico molto limitato, ometto ogni altra considerazione in proposito.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Sono lieto che mi si presenti occasione di dare prova della mia grande deferenza verso il senatore Ricotti, che è a tutti maestro, in queste e in altre materie.

Comincio dal dichiarare che mi trovo d'accordo con lui nel riconoscere che il punto in questione ha scarsa importanza: oserei dire che se questo articolo 6 non ci fosse, poco ne soffrirebbe la legge.

Prima di tutto, sarà ben raro il caso che un medico, il quale è già passato a meritato riposo e ha già liquidato la sua pensione, abbia a riprendere servizio; e se mai, lo farà in circostanze eccezionali e per breve periodo di tempo. Ma a parte questa osservazione, che toglie importanza alla questione, io tengo a chiarire quale sia in proposito il mio pensiero, che ritengo non disforme da quello del senatore Ricotti.

Così io penso: il medico pensionato, quando vada ancora in servizio di un comune, ha due vie da scegliere: o tenersi la sua pensione già liquidata e se mai riaccendere un altro conto individuale *ex novo*, oppure...

RICOTTI (*interrompendo*). Mi sembra che questa facoltà non sia contemplata dal disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Prego il senatore Ricotti di farmi prima chiarire il mio pensiero, giacchè sono disposto anche a modificare l'articolo, tanto è vivo in me il desiderio di trovarmi di accordo con lui. Ripeto che il mio concetto è questo: o il medico vuole tenersi la sua pensione già liquidata ed è padrone di farlo, o invece vuole ritornare da capo e cumulare i servizi già prestati coi servizi nuovi, ed allora, per essere iscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, dovrà rifondere all'Istituto le somme già percepite a titolo d'in-

dennità o di pensione e i relativi frutti. Insomma egli avrà la facoltà di scegliere, tra una via e l'altra, quella che meglio gli piaccia.

Quindi all'art. 6 proporrei la seguente formula: « quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio, potrà essere iscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo passato in servizio, *rifondendo* all'Istituto le somme... » ecc. (come nel testo).

Con questa lieve modificazione io credo che l'art. 6 possa essere approvato. Ma se mai sembrasse che la questione sia tale da meritare un ulteriore esame, avendo già il Senato deliberato di rinviare ad altra seduta l'art. 3, si potrebbe rinviare anche questo art. 6 per riportarlo alla discussione in una formula concordata tra l'Ufficio centrale e il Ministero.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sono anche io del parere che convenga rinviare l'esame di questo articolo, inquantochè la questione non mi pare risolta dal progetto ministeriale in modo pienamente soddisfacente.

PRESIDENTE. Essendo così d'accordo l'Ufficio centrale e il Ministero, rinverremo anche quest'articolo all'Ufficio centrale. Seguiremo intanto la discussione degli articoli seguenti:

#### Art. 7.

Il servizio militare con interruzione di carriera, ed i servizi interinali e provvisori, nonchè i servizi effettivi non riscattati, saranno calcolati utili ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

(Approvato).

#### Art. 8.

La Cassa di previdenza provvede anche al servizio delle pensioni e delle indennità a favore delle vedove e degli orfani minorenni dei sanitari iscritti.

(Approvato).

#### Art. 9.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa di previdenza, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per

colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenni, ad una indennità se il sanitario muore dopo un numero di anni di servizio non inferiore a 10, nè superiore a 24 anni e sei mesi compiuti, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui il sanitario cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani minorenni.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 17.

L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova ed i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Debbo fare qualche osservazione sugli articoli 9 e 10, che regolano la reversibilità della pensione o l'indennità alle vedove ed agli orfani minorenni.

È umano che si provveda alle vedove e agli orfani, ma non so perchè questo principio della reversibilità venga tanto limitato.

Può darsi il caso di un medico vedovo e padre di un figlio che morì dopo il matrimonio, lasciando dei bambini; che questi siano stati ricoverati dal nonno medico, che egli pure venga a morire e in tal caso la legge non accorda nessuna pensione od indennità. Eppure gli obblighi sociali del nonno verso quei bambini sono uguali a quelli del padre defunto, e se fossero figli suoi e non nepoti, avrebbero una pensione di 4 o 500 lire all'anno, ma, siccome non sono suoi figli, restano sul lastrico. Mi pare che, per un alto senso di umanità, dovrebbero essere compresi nei diritti alla reversibilità anche questi nipoti, se orfani minorenni.

Un altro caso: un medico condotto defunto può lasciare superstite una vecchia madre che conviveva con lui, e questa rimarrà parimenti abbandonata, e, se si trattasse invece della moglie, questa avrebbe una pensione. A me sembra, o signori, che i diritti di una madre

debbero essere non minori di quelli di una moglie. (*Approvazioni*).

Ed ora permettetemi che io vi ricordi un caso ancora più grave. Due sanitari muoiono, uno con 24 anni e l'altro con 25 anni di servizio, entrambi vedovi con un figlio minorenni di 18 o 19 o 20 anni. Muoiono entrambi i sanitari, l'orfano del medico, che ha 25 anni di servizio, liquida una pensione di circa 460 lire, che però non potrà godere che per 1, 2 o 3 anni, raggiungendo allora la sua maggiore età. All'altro orfano, al quale è morto il padre con soli 24 anni di servizio, la legge accorda un'indennità di oltre 3000 lire. Vi pare possibile che nel secolo ventesimo si possa approvare una nuova legge che sanziona e legalizza disposizioni così contrarie ai principi della giustizia e dell'equità?

Se questo articolo non sarà modificato, io voterò, non solo contro l'articolo stesso, ma contro l'intero progetto di legge, tanto più nella considerazione che tali errori di alcune nostre leggi alquanto antiquate, furono corretti nelle ultime votate dal Parlamento. (*Approvazioni*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io non voglio tediare il Senato, poichè anche su questo articolo 9, probabilmente, verremo al rinvio; ma non posso tralasciare di dare qualche spiegazione della proposta contenuta nel disegno ministeriale, e che pure ottenne, senza dissenso, l'approvazione dell'Ufficio centrale.

L'onorevole senatore Ricotti ha espresso, poco fa, il suo voto favorevole al complesso di questa legge, ossia, al sistema misto in essa applicato. Ora mi sorge il dubbio increscioso ch'egli abbia a revocare il desiderato autorevole suo appoggio, e ritornare all'opinione già da lui valorosamente sostenuta nella Commissione tecnica, che a grande maggioranza non l'accolse, intendo dire, all'opinione che convenga meglio applicare il sistema puro del *conto individuale*.

Data la preferenza a siffatto sistema, si capisce il confronto con le due leggi speciali che lo hanno adottato in due casi speciali, per gli ufficiali giudiziari e per gli impiegati degli archivi notarili, due classi assai poco numerose. Ma perchè non fare il confronto con le altre

leggi più generali e coi casi analoghi? La disposizione contenuta in quest'articolo non è altro che la riproduzione di quella scritta nelle altre leggi che abbiamo ricordato per gl' Istituti di previdenza dei maestri, e degl' impiegati comunali e provinciali; come è identica a quella che vige per tutti gl' impiegati dello Stato.

Vuolsi estendere ora il beneficio dell' Istituto di previdenza alle vedove ed agli orfani minorenni, corrispondendo a loro la metà della indennità o della pensione, spettante ai medici; come già si fece per i maestri e per tutti gli altri impiegati comunali.

E così si adempie la promessa già contenuta nella legge del 1898 che istituì la Cassa pei medici, e rimandò a dopo un decennio il provvedere anche alle famiglie. Fino da allora, per le famiglie si intendevano le vedove e gli orfani minorenni, come nella legge pel Monte pensioni degli insegnanti e nella legge generale delle pensioni per gli impiegati dello Stato.

E infatti, nel nuovo conto che è la base del presente progetto di legge, dovuto agli studi diligenti della Commissione tecnica presieduta dal senatore Ricotti, si è fatto il bilancio della parte attiva e passiva calcolando che delle lire 264 di contributo obbligatorio, 200 andassero al conto delle pensioni dirette, e 50 a quello delle pensioni indirette, limitate queste alle vedove e agli orfani. E tutti codesti calcoli furono fatti con le tavole delle medie per le pensioni dirette e reversibili degli impiegati dello Stato.

Ora, fosse anche per un perfezionamento, come si può mandare all'aria tutto il bilancio introducendo dei carichi nuovi?

In ogni caso, sarà anche questa una questione da rimandarsi ad altri provvedimenti futuri, ad altri progetti, quando verrà il momento di rivedere le norme per i vari Istituti di previdenza e, forse, le norme generali che regolano le pensioni dei funzionari dello Stato.

Introdurre oggi una radicale innovazione che scompiglierebbe il bilancio o esigerebbe un aumento di contributi, e introdurrebbe una sperequazione stridente col trattamento dato alla numerosissima falange degli impiegati dello Stato, pare a me non sia possibile; e spero che questa mia opinione sia condivisa dall' Ufficio centrale e dal Senato.

RICOTTI, *presidente dell' Ufficio centrale.*  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *presidente dell' Ufficio centrale.*  
L' onorevole ministro del tesoro ha detto che all' inizio della discussione ho dichiarato di approvare nel suo complesso l' attuale disegno di legge ed ora lo respingo. Faccio osservare all' onorevole ministro che nelle mie prime dichiarazioni io approvavo il concetto direttivo di questo progetto di legge, benchè avessi preferito si estendesse il principio della liquidazione delle pensioni in base ai capitali accumulati nei conti individuali, anche alle vedove ed orfani minorenni, ed avrei quindi dato il mio voto favorevole al proposto disegno di legge, a condizione però che fossero modificati tre o quattro articoli del progetto. Nel corso della discussione questi articoli non furono modificati, come io desideravo, per cui, non potendo far altro, mi valgo della sola arma difensiva che mi rimane disponibile, dando il mio voto contrario al complesso della legge.

PRESIDENTE. Dovendo l' Ufficio centrale pronunciarsi sugli articoli 3 e 6, rimanderemo anche l' articolo 9, ora in discussione, e tutto il resto del disegno di legge alla prossima seduta di lunedì, alle ore 15, di cui leggo l' ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XXII, XXIII, XXIX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXV e XXXI - *Documenti*).

II. Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Borgatta per modificazione alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per servizio del Regio esercito.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari (N. 4 - *Seguito*);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 27 maggio 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.